

Disegno di legge “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 54/1985”.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente Disegno di Legge, con l’**articolo 4** interviene nel modificare l’articolo 18 della L.R. n. 54/1985 recando nuove disposizioni in materia di contributi dovuti per attività di cava.

L’esigenza della proposta normativa è quella di conformare la materia dei contributi da attività estrattiva a come è disciplinata nelle altre Regioni italiane, con particolare riferimento a quelle contermini alla Campania, per rendere competitivi i costi dell’attività di cava nella nostra Regione e facilitare il reperimento delle materie prime per la realizzazione di opere, in particolare quelle pubbliche previste dal PNRR. Uno studio di settore ha, infatti, evidenziato che nelle altre Regioni le ditte esercenti attività estrattiva sono tenute al pagamento di un unico contributo (per una tariffa che varia mediamente, per il calcare a solo titolo di esempio, da 0,120 €/mc a 0,450 €/mc), distribuito in percentuale tra la Regione e il Comune sul cui territorio è presente la cava. Diversamente, in Regione Campania le ditte esercenti sono tenute al pagamento di tre contributi (uno al Comune territorialmente competente e due alla Regione) per una tariffa complessiva pari a 1,194 €/mc. Tale circostanza comporta un elevato rialzo dei costi di vendita del materiale da cava estratto in Campania con la conseguente scelta, da parte delle società edili, di approvvigionarsi dei materiali di seconda categoria nei territori regionali limitrofi; ciò comporta la carenza di materia prime per i progetti di interesse regionale sul nostro territorio - posto che i materiali estratti nelle Regioni contermini devono innanzitutto soddisfare il fabbisogno locale – e implica un aumento nei costi di trasporto.

La proposta normativa del presente disegno di legge si pone l’obiettivo di superare tali criticità proponendo **un unico contributo ridistribuito in percentuale tra la Regione Campania e i Comuni interessati dalle attività di cava e la cui tariffa sarà definita con delibera di Giunta regionale** che avrà lo scopo di definire i criteri a cui gli esercenti devono attenersi per il calcolo annuale del volume estratto in banco; i criteri da adottare per la determinazione degli importi unitari da applicare, per ogni biennio e differenziati per tipologia di materiale estratto, ai fini del calcolo del contributo di cui al presente articolo.

Il comma 6 lettera b), dello stesso articolo 4, poi, precisa che le somme derivanti dalla riscossione del contributo di cui al presente articolo sono utilizzate dalla Regione per tutti gli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive. Nessun altro costo, quindi, è a carico della regione laddove non coperto da tale contributo. A dimostrazione di ciò, all’articolo 18 recante “Norme transitorie e abrogazioni” è prevista, tra le altre, l’abrogazione dell’articolo 15 della LR n. 1/2008 che si traduceva in bilancio con il “Fondo regionale per l’Ecosostenibilità” che, per l’effetto non viene finanziato.

L’articolo 4 prevede, inoltre, che con proprio atto, la Giunta regionale stabilisce anche i primi valori di detti importi unitari valevoli per il primo biennio; i criteri di premialità per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori e che utilizzino sistemi innovativi per il controllo ed il monitoraggio dei fattori inquinanti da attività estrattiva, con una riduzione del contributo previsto dal presente articolo fino ad un massimo del 30 per cento.

Stabilisce, infine, il termine di prescrizione decennale del contributo non definito dalle precedenti norme, carenza legislativa che ha generato numerosi dubbi interpretativi.

L'**articolo 9** reca le disposizioni di attuazione delle modifiche normative proposte e in particolare si prevede che la Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti volti a definire:

- a) i criteri per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 della legge regionale 54/1985, come modificata dall'articolo 2 del presente disegno di legge;
- b) i criteri per il calcolo dei contributi da versare per attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, come modificato dall'articolo 4 del presente disegno di legge;
- c) gli indirizzi operativi per l'attuazione dell'articolo 15, comma 8 e dell'articolo 29, comma 8 della legge regionale 54/1985 e i criteri che consentono di garantire la qualità ambientale delle aree e delle comunità circostanti il sito di cava, la salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali oggetto di conferimento nei siti di cava per la loro ricomposizione ambientale e le tipologie dei materiali che possono essere conferiti in cava per la loro ricomposizione ambientale.

Il disegno di legge rispetta gli equilibri di bilancio e le regole di redazione delle norme che comportano spesa.